



Giustizia e “senso della giustizia”. Il romanzo di Leonardo Sciascia nella lettura dei giuristi



Vincenzo Ricciuto

1. Nelle pagine finali de *Il contesto*, quando finalmente l'ispettore Rogas – “un letterato dal forte rigore intellettuale” – riesce a farsi ricevere da Riches, il presidente della Corte Suprema, per manifestargli tutti i suoi dubbi sulla condanna di Cres, ritenuto innocente da Rogas, l'alto magistrato si avventura in un apologo sulla giustizia (o meglio: sull'amministrazione della giustizia) proprio per escludere, con sdegno, che la condanna di Cres sia conseguenza di un errore giudiziario.

E così argomenta, “assumendo l'atteggiamento di un prete al catechismo”: “Prendiamo, ecco, la messa: il mistero della transustanziazione, il pane e il vino che diventano corpo, sangue e anima di Cristo. Il sacerdote può anche essere indegno, nella sua vita, nei suoi pensieri: ma il fatto che è stato investito dall'ordine, fa sì che ad ogni celebrazione il mistero si compia. Mai, dico mai, può accadere che la transustanziazione non avvenga. E così è un giudice quando celebra la legge: la giustizia non può non disvelarsi, non transustanziarsi, non compiersi. Prima, il giudice può arrovellarsi, macerarsi, dire a sé stesso: non sei degno, sei pieno di miseria, greve di istinti, torbido di pensieri, soggetto ad ogni debolezza e a ogni errore; ma nel momento in cui si celebra, non più. E tanto meno dopo. Lo vede lei un prete che dopo aver celebrato messa si dica: chissà se anche questa volta la transustanziazione si è compiuta? Nessun dubbio: si è compiuta. Sicuramente”; e dunque: “L'errore giudiziario non esiste”. Incalza Rogas: “Ma i gradi del giudizio, la possibilità dei ricorsi, degli appelli.” La replica di Riches: “Postulano, lei vuol dire, la possibilità dell'errore. Ma non è così. Postulano soltanto l'esistenza di un'opinione diciamo laica sulla giustizia, sull'amministrazione della giustizia. Un'opinione che sta al di fuori. Ora quando una religione comincia a tener conto dell'opinione laica, è ben morta anche se non sa di esserlo. E così la giustizia, l'amministrazione della giustizia: e uso il termine amministrazione, si capisce, per farle piacere; e comunque senza la minima ombra statale e burocratica”.

L'apologo del giudice Riches porta dritti – e non senza un forte sollievo intellettuale – all'aforisma di quel raffinato scrittore francese che fu Alphonse Karr (*L'esprit d'A. Karr: Pensées Extraites de Ses Oeuvres Completes*, Paris, 1877): “non si devono confondere i preti con la religione; né i giudici con la giustizia: perché è così che gli uomini si abituanano a sfi-

dare Dio e la giustizia”. Che è, poi, la conclusione a cui conduce anche il pensiero di un altro giudice, il Presidente di Tribunale Bourriche, che nelle parole di un grande romanziere francese, Anatole France (*Crainquebille*, Paris, 1913) riteneva che “il metodo di esaminare i fatti secondo le buone regole della critica è inconciliabile con la retta amministrazione della giustizia. Se il magistrato commettesse l'imprudenza di seguire questo metodo, i suoi giudizi dipenderebbero dalla sua sagacia personale, che, per lo più, è limitata, e dalla debolezza umana, che non ha limiti. Che autorità avrebbero questi giudizi? Non si può negare che la metodologia storiografica sia del tutto inadeguata a procurare le certezze di cui si ha bisogno quando si giudica”. E dunque nella visione del Presidente Bourriche “coloro i quali chiedono che i giudizi dei tribunali siano fondati sulla ricerca metodica della verità dei fatti sono pericolosi sofisti, nemici insidiosi della giustizia civile e della giustizia militare.”. E così, Anatole France, nella vicenda di quel brav'uomo, Crainquebille, venditore ambulante, ci dice che “Il Presidente Bourriche ha uno spirito giuridico troppo raffinato per far dipendere le sue sentenze dalla ragione e dalla scienza, le cui conclusioni sono da secoli, oggetto di dispute. Egli le fonda sui dogmi e le fa riposare sulla tradizione. I suoi giudizi, perciò, eguagliano in autorità i comandamenti della Chiesa”.

L'apologo di Riches porta al cuore dell'opera di Sciascia, ad una sua “nevrosi”¹ od anche “ossessione” letteraria, come egli stesso definì il suo rapporto con il tema della giustizia, *topos* costitutivo delle vicende umane di quasi tutti i suoi romanzi e che di questi ne offre la chiave di lettura². E tuttavia, non senza ragione, non si è mancato di rilevare, nell'ambito dell'analitica ed intensa riflessione che la dottrina del diritto penale ha dedicato al rapporto tra l'autore siciliano e la giustizia penale, che “la passione giuridica di Leonardo Sciascia non assume mai forme degenerative viscerali, ma, al contrario, si nutre di una analitica vivisezione di vicende giudiziarie raccontate dopo accurati carotaggi degli archivi e puntuali rivisitazioni delle fonti”³.

2. Nel bel libro, *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*⁴, i due curatori del volume, Luigi Cavallaro e Roberto Giovanni Conti (entrambi autorevoli giudici della

¹ COLLURA, *Il maestro di Regalpetra*, Milano, 2019, 159.

² È CONTI, *Sulla strada di Diritto, verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia* (v.nota 3), in *Giustizia insieme*, 2021, a ricordare come Sciascia si sentisse “ossessionato” dal tema giustizia, come egli stesse affermò in occasione del Convegno “Il problema della giustizia”, svoltosi a Recalmuto, suo paese di nascita, il 27 aprile 1986.

³ AMODIO, CATALANO, *La sconfitta della ragione. Leonardo Sciascia e la giustizia penale*, Palermo, 2022, 26. E sempre nell'occasione del centenario della nascita di Leonardo Sciascia si è sviluppata ulteriormente la riflessione sull'opera letteraria ed intellettuale dello scrittore siciliano, soprattutto nell'ambito del diritto penale. Tra i numerosi interventi e pubblicazioni, cfr. ZILLETI, SCUTO (a cura di) *Ispezioni della terribilità. Leonardo Sciascia e la giustizia*, Firenze, 2022, ove, tra gli altri, cfr. V. MAIELLO, *Il liberalismo penale di Sciascia alla prova del pentitismo. Tra letteratura e militanza Civile*, secondo cui l'opera dello scrittore siciliano “ha contribuito a favorire la lettura sociale di un modello liberale e garantista di responsabilità penale e della sua verifica processuale”, 7.

⁴ CAVALLARO, CONTI (a cura di), *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, Bari, 2021,

Cassazione, non è certo irrilevante qui sottolinearlo!) ricordano nella loro *Introduzione* che fu proprio Sciascia a confessare a Claude Ambroise (il curatore delle opere dello scrittore siciliano) che “ tutto, ai suoi occhi, era legato al problema della giustizia (in cui si involge quello della libertà, della dignità umana, del rispetto tra uomo e uomo)”, constatando, i due curatori, “come, nell’intera sua opera, l’anelito per la giustizia costituisca l’autentico *pendant* delle innumerevoli ‘ingiustizie’ (alcune reali, altre immaginate, altre spinte volutamente all’eccesso, al paradosso, alla parodia, alla parabola) di cui sono invece popolate le sue pagine”. Dalle quali viene fuori, come rilevano Cavallaro e Conti, “uno spaccato per nulla edificante del ‘pianeta giustizia’ e dei suoi attori - giudici, avvocati o investigatori che siano: quasi tutti intenti a fabbricare le menzogne di cui si alimenta una ‘verità giudiziaria’ fasulla, ancorché ‘verosimile’”.

E nell’appena edito libro di Ian Thomson, “*Una conversazione a Palermo con Leonardo Sciascia*”⁵, l’autore conclude che “nei libri di Sciascia la Giustizia appare essere un concetto illogico, privo di senso”, nonostante i disperati tentativi di alcuni “illuminati” – secondo la formulazione di Voltaire nelle sue *Lettere filosofiche* – di cercare ed offrire una ragione della propria vicenda umana e professionale, come il capitano Bellodi de *Il giorno della civetta* o, appunto, l’ispettore Rogas de *Il contesto*.

E scrive Sciascia che nell’esperienza di quest’ultimo – un uomo “che aveva dei principi in un paese in cui quasi nessuno ne aveva” – “c’erano più fughe di innocenti che di colpevoli. I colpevoli aspettavano a piede fermo che l’attenzione della polizia si concretizzasse in un mandato di arresto; con impazienza, e magari con una confessione, attraversavano la zona poliziesca: per approdare a quella giudiziaria più sicura, più garantita, dove anche le confessioni avevano bisogno di prova e la prova quasi sempre mancava. Gli innocenti invece fuggivano”, come nel caso di Cres, che entrato innocente nell’ingranaggio poliziesco e giudiziario ne “era uscito dopo cinque anni e senza nemmeno la soddisfazione di una sentenza che riconoscesse, se non l’innocenza, almeno l’insufficienza di quelle prove”.

Rogas si aggrappa alla ragione, perché scrive Sciascia “ho sempre creduto che la ragione sia l’arma più efficace che abbiamo per rimediare ai mali di questo mondo. Ma la ragione da sola non è sufficiente. Dovrebbe essere sempre moderata, come qualsiasi fede, da una sana dose di scetticismo. Il dubbio è l’origine della saggezza”. E citando Diderot, lo scrittore siciliano conclude che “ciò che non è stato esaminato con imparzialità, non è stato esaminato affatto. Perciò, lo scetticismo è il primo passo verso la verità”.⁶

E così anche ne *Il giorno della civetta* (“la legge che nasce dalla ragione ed è ragione”; che così è sentita dal capitano Bellodi, che “con la fede di un uomo che ha partecipato ad una rivoluzione e dalla rivoluzione ha visto sorgere la legge; e questa legge che assicurava libertà e giustizia”), Sciascia manifesta la sua fede nella ragione, fonte di quei principi

26.

⁵ THOMSON, *Una conversazione a Palermo con Leonardo Sciascia*, Soveria Mannelli, 2022, 18.

⁶ THOMSON, *Una conversazione a Palermo*, cit., 53-54.

illuministici e tuttavia con la laica consapevolezza che la legge nasce pur sempre dall'uomo ed è da questo interpretata, applicata, talvolta riscritta.

È al personaggio Parrinieddu, *confidente* dei carabinieri, che Sciascia affida tutto il suo grave pessimismo sul destino della legge, che è legge di un uomo, che “nasce dai pensieri e dagli umori di quest'uomo, dal graffio che si può fare sbarbandosi o dal buon caffè che ha bevuto, l'assoluta irrazionalità della legge, ad ogni momento creata da colui che comanda, dalla guardia municipale o dal maresciallo, dal questore o dal giudice; da chi ha la forza, insomma”. E così, “che la legge fosse immutabilmente scritta ed uguale per tutti, il *confidente* non aveva mai creduto, né poteva: tra i ricchi e i poveri, tra i sapienti e gli ignoranti, c'erano gli uomini della legge; e potevano, questi uomini, allungare da una parte sola il braccio dell'arbitrio, l'altra parte dovevano proteggere e difendere”.

Ricorre, nei romanzi di Sciascia, la distinzione – se non la dicotomia – tra la astratta previsione legislativa ed il comando imposto da un uomo in toga o in divisa; ne emerge, come tratto costante, la visione del diritto e della giustizia dello scrittore siciliano, l'idea dello svuotamento del contenuto del precetto legislativo a favore dell'applicazione della norma, con tutta la irrazionalità che scaturisce da quel comando di quegli “uomini della legge”, secondo il *confidente* Parrinieddu.

E dunque, la legge come prescrizione astratta non evita né impedisce l'arbitrio e così la speranza di Parrinieddu che teneva un figlio in seminario era che questi ne uscisse prima di prendere i voti “per diventare, meglio che prete, avvocato. Varcato il muro non poteva più far paura, la legge: e bello sarebbe stato guardare quelli rimasti di là del muro, del filo spinato”.

3. La giustizia, quella dell'apologo del giudice Riches, quella dell'Istituzione (del Potere) che applica la legge ritorna puntualmente nelle pagine di Sciascia: così ne *La Strega e il capitano*, dove lo scrittore siciliano, traendo spunto da un riferimento contenuto nel XXXI capitolo dei *Promessi sposi*, si propone di realizzare una sorta di postilla alla *Storia della Colonna Infame* (anche in ragione della sua ammirazione per Manzoni⁷) e ricostruisce la vicenda della presunta strega Caterina per dimostrare la mostruosità e follia di quella Giustizia: “Terrificante è sempre stata l'amministrazione della giustizia, e dovunque. Specialmente quando fedi, credenze, superstizioni, ragion di Stato o ragion di fazione la dominano o vi si insinuano”.

Ed è Nicolò Lipari, sempre nel volume di Cavallaro e Conti, rappresentando il pessimismo di Sciascia, a rilevare come “nella sua ricerca della giustizia l'individuo rimane

⁷ Cfr. E. AMODIO – E.M. CATALANO, *La sconfitta della ragione*, cit. 34, dove i due autori parlano di affinità “genetica” con Alessandro Manzoni: “la sua venerazione per lo scrittore lombardo nasce prima di tutto dall'avvertire che anche per lui la storia non è una fuga dalla realtà per nascondersi dietro un ‘travestimento passatista’, ma è il filo di Arianna che fa scoprire continuità e discontinuità nella vita sociale”.

sempre inesorabilmente sconfitto se pensa di affidarne l’attuazione agli organi dello Stato o ai suoi ministri”⁸.

E sconfitti sono anche i protagonisti delle investigazioni raccontate da Sciascia che arrivano a pagare personalmente per l’ostinazione, lo zelo con cui hanno condotto il loro lavoro, invisio al potere, come accade per i personaggi – e solo per citare quelli più noti dei romanzi di Sciascia – del capitano Bellodi de *Il giorno della civetta* e dell’Ispettore Rogas de *Il contestato*.

E puntualmente si è rilevato che “Sciascia si tiene lontano dai togati e diffida di loro. Essi sono portatori di un dogma dell’accertamento giudiziario inteso come atto sacrale. Si potrebbe parlare di un misticismo giudiziario che la vocazione laica ed empirista di Sciascia non può condividere”⁹.

Ed è ancora una giurista, Gabriella Luccioli, a sottolineare come “tutta la produzione letteraria di Sciascia testimonia della mancanza di fiducia per i giudici del suo tempo, definiti in alcune occasioni ‘burocrati del male’ e configurati generalmente come figure ambigue, come antieroi fautori dell’impostura, protagonisti di procedimenti giudiziari troppo inquisitori ed ispirati a logiche di prevaricazioni: ad essi lo scrittore non esitò a rivolgere le critiche più aspre, in quanto una giustizia che non è capace di tradursi in verità non merita rispetto e deve essere fieramente contestata”¹⁰.

E non può stupire che Leonardo Sciascia trovi in un illustre giurista il riferimento costitutivo della sua avversità a quella che potremmo definire la “Giustizia secondo Riches”. Nell’esergo del romanzo *Porte aperte* – considerato unanimemente un libro-manifesto contro la pena di morte – lo scrittore siciliano riporta un passaggio assai noto de *Il mistero del processo* di Salvatore Satta che riproduce una conferenza tenuta dal giurista presso l’Università di Catania il 4 aprile 1949¹¹: “La realtà è che chi uccide non è il legislatore ma il giudice, non è il provvedimento legislativo ma il provvedimento giurisdizionale. Onde il processo si pone con una sua totale autonomia di fronte alla legge e al comando, un’autonomia nella quale e per la quale il comando, come atto arbitrario d’imperio, si dissolve e imponendosi tanto al comandato quanto a colui che ha formulato il comando trova, al di fuori di ogni contenuto rivoluzionario, il suo momento eterno”.

Tradotto sul piano letterario, il tormento del “piccolo giudice” di *Porte aperte* – dal quale ci si aspetta una sentenza di morte – nasce proprio dalla consapevolezza “che non sarà la legge, che pur commina in astratto la pena di morte, ad aver ucciso un uomo. A farlo, in concreto, sarà la sua sentenza, e ciò non gli dà pace”¹².

⁸ N. LIPARI, *Diritto e letteratura in “Todo modo”*, in L. CAVALLARO-R.G. CONTI, *Diritto verità giustizia*, cit., 97.

⁹ E. AMODIO-E.M. CATALANO, *La sconfitta della ragione*, cit., 75.

¹⁰ G. LUCCIOLI, *Il sopravvento della superstizione sulla verità e sulla giustizia: “La strega e il capitano”*, in L. CAVALLARO-R.G. CONTI, *Diritto verità giustizia*, cit., 125.

¹¹ S. SATTA, *Il mistero del processo*, pubblicato in origine in S. SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968.

¹² N. ZANON, *Leonardo Sciascia e “il callo del giudice”*, in L. ZILLETTI e S. SCUTO (a cura di), *Ispezioni*

E così, a ben vedere, la prospettiva del “giurista” Sciascia (“La laurea in legge era la suprema ambizione della sua vita, il suo sogno”: Leonardo Sciascia, *Una storia semplice*) si amplia, investe il compito del magistrato, la sua funzione; e così la questione dell’interpretazione giudiziaria e dell’interpretazione del diritto, più in generale. Fino a cogliere la non coincidenza tra diritto e legge, se è vero, come si è autorevolmente rilevato, che “Sciascia è convinto che la legge non sia uguale per tutti, onde non può in essa consistere il diritto: ‘quella ineguaglianza della legge che la comune opinione ritiene intrinseca al suo realizzarsi contro il principio che invece uguale per tutti la proclama’”.¹³

Sciascia coglie la mutevolezza e la precarietà della giustizia del caso concreto e tuttavia questi limiti sono poca cosa rispetto alla ‘giustizia oracolare’ che è invece falsamente uguale per tutti.

È ancora l’apologo di Riches sull’amministrazione della giustizia a far dire alla dottrina del diritto penale che Sciascia individua proprio in quel passaggio del suo romanzo la irrazionalità (anzi, la follia) della “giustizia oracolare”; ed efficacemente si è scritto che “il rifiuto del misticismo giudiziario induce Sciascia a dare maggior enfasi al suo modo di concepire la giustizia in senso anti-oracolare anche per arginare l’arbitrio degli uomini di legge. Ed indica come indispensabile supporto dell’agire giuridico nelle investigazioni e nel processo ‘la scienza del cuore umano’ vale a dire l’idea di fondo che la giustizia è fatta da uomini per altri uomini, con la conseguenza che l’*umanitas* deve governare la prassi e metterla al riparo da ogni forma di oppressione o vessazione in danno dell’imputato e dei testi chiamati a collaborare con le autorità”.¹⁴

E del resto, Sciascia ci dice che “aver davanti l’uomo, parlargli, conoscerlo, per Rogas contava più degli indizi, più dei fatti stessi”; perché, “un fatto è un sacco vuoto”, dice l’ispettore, “bisogna metterci dentro l’uomo, la persona, il personaggio perché stia su”.

È l’approdo letterario di un ‘diritto vivente’ vs. l’astrattezza della legge, dell’impotenza, dell’irrazionalità di quest’ultima? Contro l’idea dei giudici sacerdoti e del misticismo giudiziario, incapaci di valutare le vicende umane, le verità degli uomini contro le finzioni del diritto?

4. Il pessimismo di Sciascia, l’indignazione morale secondo la lettura di Voltaire e degli Encyclopédistes hanno portato anche a chiedersi se lo scrittore siciliano lasciasse (o possa aver lasciato) una qualche via d’uscita, una qualche vaga e tenue speranza di ricostruire quel tormentato rapporto tra diritto, verità e giustizia, mutuando il titolo dal bel volume curato da Luigi Cavallaro e Roberto Giovanni Conti.

Sono proprio questi due autori ad individuare nell’opera letteraria di Sciascia, nella sua vicenda intellettuale, una qualche possibilità, ancora, di ricomporre quella frattura-

della terribilità. Leonardo Sciascia e la giustizia, Firenze, 2022, 139.

¹³ LUPO, *Il diritto tra legge e giudizio: “Porte aperte”*, in L. CAVALLARO-R.G. CONTI, *Diritto verità giustizia*, cit., 133.

¹⁴ AMODIO, CATALANO, *La sconfitta della ragione*, cit., 20.

ra, dal momento che la crisi del diritto e della giustizia è conseguenza dalla cattiva loro amministrazione da parte delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e non da una irrimediabile “crisi della ragione” (questa sì, che la renderebbe irreversibile) e così lasciando aperta la possibilità, appunto, “che il giudizio raggiunga non una ‘verità’ qualunque, ma precisamente quella verità che possa dirsi anche ‘giusta’”¹⁵.

Nella direzione di una qualche lettura positiva di Sciascia sull'amministrazione della giustizia (senza peraltro mai ricavarne l'idea di uno Sciascia riformatore secondo un modello illuminista) forse può cogliersi il tentativo dello scrittore siciliano di assecondare la sua passione giuridica e l'“ossessione” del “vero giudiziario” nella prospettiva individuata dalla dottrina del diritto penale “di curare la formazione e la cultura degli uomini di legge, poliziotti e magistrati, piuttosto che esaurire tutto l'impegno dell'orizzonte di riforma nella creazione di nuovi precetti penali che potrebbero poi essere vanificati da chi opera come autore del comando da seguire in concreto”¹⁶.

E certo in questa chiave deve essere letto un suo breve ma esemplare intervento consegnato all'articolo *La dolorosa necessità del giudicare*¹⁷, dove, a proposito del reclutamento dei nuovi magistrati sulla base, come è noto, di un concorso svolto su temi riguardanti la teoria del diritto, trova occasione di riflettere su “un potere che non somiglia a nessun altro che sia possibile conseguire attraverso un corso di studi di eguale durata, attraverso una uguale intelligenza e diligenza di studio, attraverso un concorso superato con uguale quantità di conoscenza dottrinarie e con uguale fatica”.

Perché, secondo Sciascia, “il potere di giudicare i propri simili non può e non deve essere vissuto come potere. Per quanto possa apparire paradossale, la scelta della professione di giudicare dovrebbe avere radice nella ripugnanza a giudicare, nel precetto di non giudicare; dovrebbe cioè consistere nell'accedere al giudicare come ad una dolorosa necessità, nell'assumere il giudicare come un continuo sacrificarsi all'inquietudine, al dubbio”.

E a questo punto, la ricostruzione dello scrittore siciliano coglie la frattura tra giudici e legge, che trae origine dal “vagheggiare – e poi praticare – il grande potere che la nostra società ha conferito al giudice come potere fine a se stesso come potere finalizzato ad altro che non sia, caso per caso, quello della giustizia secondo legge, secondo lo spirito e la lettera della legge: spirito – si vorrebbe – mai disgiunto dalla lettera”.

La riflessione di Sciascia finisce, chiaramente, sul terreno politico-istituzionale, in un *Contesto*, per rimanere al titolo del suo romanzo più rappresentativo su questo tema, che è sempre lo stesso nella realtà italiana contemporanea, dove la crisi dell'amministrazione della giustizia “deriva principalmente dal fatto che una parte della magistratura non riesce a *introvertire* il potere che le è assegnato, ad assumerlo come dramma, a dibat-

¹⁵ CAVALLARO, CONTI, *Diritto verità giustizia*, cit., 13.

¹⁶ AMODIO, CATALANO, *La sconfitta della ragione*, cit., 21.

¹⁷ SCIASCIA, *La dolorosa necessità del giudicare*, in *Il Giudice*, anno I, n. 1, 1986, 9-10, ora riproposto in *Appendice* nel volume L. CAVALLARO, CONTI, *Diritto verità giustizia*, cit., 153.

terlo ciascuno nella propria coscienza, ma tende piuttosto ad *estroversarlo*, ad esteriorizzarlo, a darne manifestazioni che sfiorano, o addirittura attuano, l'arbitrio".

È un tema risalente nella dottrina italiana, che ben potrebbe sintetizzarsi nelle parole di Giovanni Tarello, secondo cui il giudice indipendente, autonomo garantito e financo *giuridicamente irresponsabile* "è stato allevato per *attuare il diritto*, piuttosto che arbitrare interessi"¹⁸, come la pur ineliminabile contiguità dei giudici con gli apparati e le logiche del potere potrebbe indurre a fare.

Né meno grave è il rischio che essi cedano alla tentazione – che l'assenza o l'incapacità del legiferare potrebbe indurre – di costituirsi come potere normativo autonomo, pur considerando, oggi, la crisi che essi vivono "della capacità ordinatrice della fattispecie legale di matrice statutale"; ovvero il frantumarsi nella realtà giuridica contemporanea della "sequenza ordinata di norma, fatto e giudizio, nella quale i manuali di diritto privato e di diritto costituzionale riassumevano e concludevano l'esperienza giuridica"¹⁹. Rodolfo Sacco ammoniva come le giovani generazioni di civilisti avessero dimenticato "com'era comodo avere il sistema. Chi ha un sistema ha una certezza"²⁰.

E così, proprio a fronte della "crisi del sistema" della realtà giuridica contemporanea, della crisi del metodo della sussunzione sillogistica "in cui l'antica tradizione dottrinale risolveva il giudizio, data essendo la norma e accertato che si fosse il fatto", il giudice estensore delle motivazioni di una sentenza finisce per avere il dubbio "che ciò che sta scrivendo corrisponda davvero alla 'esatta interpretazione della legge' auspicata da Calamandrei"²¹.

Qui il percorso del giudice, proprio ad evitare quei paventati rischi, per "arginare l'arbitrio degli uomini di legge" dovrà pur sempre muoversi secondo schemi ordinanti e sistematici che rappresentino il modo in cui la realtà può essere razionalmente conosciuta, una realtà che non può certo rimanere estranea alle riflessioni e alle decisioni del giudice, salvo a muoversi secondo l'apologo di Riches.

Il tema si amplia, inevitabilmente, ai temi del diritto astratto o concreto, al diritto vivente, al formalismo o all'antiformalismo, ecc. Certo è che il giurista – e dunque anche il giudice – ben oltre le forme dell'astrazione concettuale od anche normativa non può mai omettere di considerare che quegli schemi e modelli sono proiezioni di una realtà sociale che ne costituisce il punto di riferimento e senza la quale, come la Giustizia di Riches, non avrebbero alcun senso, meri meccanismi e strumenti concettuali di "finzione" del diritto contro la verità (vera) delle vicende umane.

¹⁸ TARELLO, *Sullo stato dell'organizzazione giuridica – Intervista a Giovanni Tarello*, a cura di BESSONE, Bologna, 1979, 11.

¹⁹ Così CAVALLARO, CONTI, *Diritto verità giustizia*, cit., 11.

²⁰ SACCO, *Metodo del diritto civile e scontri generazionali*, in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative* (Congresso dei civilisti italiani, Venezia 23-26 giugno 1988), Padova, 1991, 1002-1003.

²¹ Così CAVALLARO, CONTI, *op. cit.*, 12.

Del resto, secondo l'ammonimento di R.von Jhering ai giuristi, “si deve prima aver perso la fede nella teoria, per potersene servire senza pericolo”²².

5. Per lo scrittore siciliano, c'è un *senso della giustizia* che quasi sempre si contrappone alla legge e alla giustizia come sistema istituzionale.

Ed è quel *senso della giustizia* che misura la legge e la giustizia di chi comanda (“chi comanda fa legge, e chi vuole godere della legge deve stare con chi comanda”, fa dire Sciascia al personaggio Pizzuco ne *Il giorno della civetta*) e che serve a cogliere la verità degli uomini e a “smascherare” la finzione del diritto.

Legge, giustizia e “senso della giustizia”: è nella relazione tra queste categorie “ordinatrici” del pensiero di Sciascia che occorre trovare la chiave di lettura della sua visione delle vicende umane calate nel contesto giuridico e giudiziale.

Nel dialogo, dentro la caserma, tra il maresciallo Ferlisi – siciliano, comandante della stazione dei carabinieri –, ed il capitano Bellodi – di Parma, uomo della resistenza che ha visto sorgere la Repubblica e le sue leggi – si coglie l'idea del primo sul “senso della giustizia”, che è “istintivo, naturale, un dono”, dice il maresciallo, è la capacità che certi uomini hanno “di saper fare”, “di comunicare, di crearsi immediatamente un rapporto di simpatia, di amicizia” e che per questo “sono uomini rispettati”.

E per dirla tutta, nella teoria del maresciallo e nella sua esposizione al capitano Bellodi, “c'è una cosa che voi non sapete: questi uomini, che la voce pubblica vi indica come capi mafia, hanno una qualità che io mi auguro di trovare in ogni uomo, e che basterebbe a far salvo ogni uomo davanti a Dio: il senso della giustizia”, appunto, “che li rende oggetto di rispetto”.

“Parlo di senso della giustizia, non di amministrazione della giustizia”, conclude il maresciallo, perché è con il primo che una lite per un pezzo di terra, un'eredità, un debito, trova soluzione, “viene un terzo a metterci d'accordo, a risolvere la vertenza”; laddove, davanti alla *vostra* giustizia, quella del capitano Bellodi, mandato lì in Sicilia dallo Stato per riaffermare i principi dello Stato e della sua Giustizia, la lite sarebbe continuata per anni, le parti si sarebbero abbandonate alla violenza. E quindi che interesse avrebbe un “uomo di pace, un uomo che mette pace” di “usurpare l'ufficio di giustizia che lo Stato detiene e che, per carità, è legittimo...”.

A commento di questo colloquio, Natalino Irti (“*Il giorno della civetta*” e *il destino della legge* ²³) dedica la propria riflessione a questa “categoria concettuale” della letteratura (e del diritto!) di Sciascia.

E così, a fronte del “senso di giustizia” del maresciallo Ferlisi, di quel concetto Natalino Irti una diversa idea di Bellodi, laddove rileva che nell'esperienza del capitano (“uomo”, scrive Sciascia, “che ha partecipato a una rivoluzione e dalla rivoluzione ha visto sorgere la legge; e questa legge che assicurava libertà e giustizia, la legge della Repubblica

²² VON JHERING, *Serio e faceto nella giurisprudenza* (trad. it. di Giuseppe Lavaggi), Firenze, 1952, 62.

²³ IRTI, *Il giorno della civetta e il destino della legge*, in CAVALLARO, CONTI, *op. cit.*, 17.

serviva e faceva rispettare”) non v’è istinto o elargizione di doni, ma scelte di volontà e di vita, assunzioni di responsabilità.

Sicché, scrive Irti, “il senso di giustizia’ non ha la oscura naturalità di un istinto, ma è risultato di storia umana, di antichi rapporti sociali e consuetudini di vita, onde è, anch’esso, ‘legge’ al pari di quella statale. La sua ‘naturalità’ è soltanto immaginaria, e serve, a modo di espediente teorico, per distinguerla e innalzarla al di sopra di quella statale, che appare voluta e ‘artificiale’”. E l’uomo “oggetto di rispetto” – nella ricostruzione che Natalino Irti fa di quella intensa pagina letteraria di Sciascia – per il suo ‘senso di giustizia’ “nulla ha da vedere con l’osservante ‘rispetto della legge’; la ‘pace’, il metter pace, prende due significati diversi: nel primo, è accordo di interessi, imposto o suggerito dal terzo che così soddisfa il suo ‘senso della giustizia’; nel secondo, è la protezione offerta nell’ordine e nel vincolo della stabilita convivenza”.

6. Il ‘senso di giustizia’ apre la via alla riflessione su questa categoria concettuale di Sciascia nei suoi rapporti con la legge come volontà dell’ordinamento giuridico statale; e ci inoltriamo, così, sul terreno del diritto e della sua produzione, sull’effettività e vigenza delle norme, sulle sanzioni per la loro inosservanza.

Si badi. Sciascia non descrive, nei suoi romanzi, la morte del diritto, di cui pure una illustre dottrina²⁴ ne prevedeva il sicuro verificarsi in ragione della sua inutilità per gli uomini, muovendo dall’assunto del linguaggio evangelico secondo cui del diritto i buoni non avranno bisogno ed i cattivi non avranno timore; ed in ogni caso né gli uni né gli altri si affideranno ad un sistema definito diritto per regolare il loro agire.

I personaggi dei romanzi di Sciascia, uomini di legge o mafiosi, hanno esattamente in mente la necessità del diritto, delle regole, della disciplina dei comportamenti di ogni vicenda umana che comporti relazioni, vita associativa.

Ma nella rappresentazione letteraria di Sciascia le regole, per *quei* personaggi, trovano fonti diverse: la loro produzione, la loro effettività, la vigilanza sulla loro osservanza, l’applicazione delle sanzioni per il loro mancato rispetto fanno capo a soggetti diversi, ad ordinamenti distinti e contrapposti, che sono costitutivamente in conflitto tra loro, l’esistenza dell’uno esclude quella dell’altro.

Sciascia ne dà, come sempre, uno straordinario esempio, riconducendolo alle riflessioni del capitano Bellodi: “la famiglia è l’unico istituto veramente vivo nella coscienza del siciliano: ma vivo più come drammatico nodo contrattuale, giuridico, che come aggregato naturale e sentimentale. La famiglia è lo Stato del siciliano. Lo Stato, quello che per noi è lo Stato, è fuori: entità di fatto realizzata dalla forza: e impone le tasse, il servizio militare, la guerra, il carabiniere. Dentro quell’istituto che è la famiglia, il siciliano valica il confine della propria naturale e tragica solitudine e si adatta, in una sofisticata contrattualità di rapporti, alla convivenza. Sarebbe troppo chiedergli di valicare il confine tra la famiglia e lo Stato. Magari si infiammerà dell’idea dello Stato o salirà a dirigerne il

²⁴ CARNELUTTI, *La morte del diritto*, Padova, 1953.

governo: ma la forma precisa e definitiva del suo diritto e del suo dovere sarà la famiglia, che consente più breve il passo verso la vittoriosa solitudine”.

Sono le pagine più belle ed intense de *Il giorno della civetta*, dove il diritto diventa letteratura, rappresentazione di verità degli uomini a fronte dell'astrazione della legge che costruisce e definisce istituti, rapporti, situazioni solo formali e dunque finzioni della vita.

Nella letteratura giuridica, e soprattutto della dottrina del diritto civile, le pagine di Sciascia conducono ad uno dei grandi temi da sempre al centro della riflessione di illustri studiosi.

Nel ricordo personale di chi scrive, la memoria va all'anno accademico 1980-81 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma “La Sapienza”, nei primi giorni di lezioni di Istituzioni di diritto privato.

Nell'introdurre e trattare il tema della pluralità degli ordinamenti giuridici, Natalino Irti a noi giovani studenti frequentanti il suo corso di lezioni riportò proprio le pagine di Sciascia de *Il giorno della civetta*, l'intensità di quelle pagine e la loro significazione sotto il profilo giuridico, ricordando i colloqui tra quei personaggi, lo scorrere delle figure alla ricerca della loro migliore collocazione sul palcoscenico del diritto, a fronte della pluralità degli ordinamenti, muovendo proprio dalle parole di Santi Romano (*L'ordinamento giuridico*, 1917-1918), illustre giurista siciliano, che, come è noto a noi tutti, ammoniva che “ogni forza che sia effettivamente sociale e venga quindi organizzata si trasforma per ciò stesso in diritto”.

E così, ancora, richiamando le condotte dei vari personaggi, ognuno di loro impegnato a dar conto o a dar lezione al capitano Bellodi, ossia lo Stato in persona, a sua volta sconvolto dinnanzi a tanta variegata umanità nella tragicità – ma anche verità – delle proprie vicende; e così dinnanzi allo smarrimento della vedova Nicolosi, incerta, nella sua testimonianza, se dar retta al capitano – e dunque allo Stato – o a quegli altri, ai mafiosi, alla loro legge.

Ed è Natalino Irti a ricordarci, ancora oggi, come quelle pagine di Sciascia che descrivono la pluralità di istituzioni o corpi sociali “nulla dicono, né possono dire, circa la responsabilità della scelta; nulla suggeriscono, né possono suggerire, circa la decisione di abitare dentro l'una o dentro l'altra. E così si torna, quasi per inatteso cammino, alla ‘naturale e tragica solitudine’, non soltanto del siciliano ma di ciascun individuo, il quale è dalla vita chiamato ad una scelta, e nessuno può sostituirlo in questa decisione e farla per suo conto. La scelta tra i due ‘sistemi’, tra il nativo ‘senso di giustizia’ o l'astratta lontananza delle norme statali, è affidata alla decisione del singolo, che li ha ambedue dinanzi a sé, – o, meglio, dentro di sé – e li confronta e valuta, e infine ne ‘preferisce’ uno, e vi si chiude in modo pieno ed esclusivo. Non c'è via di mezzo, né soluzione transattiva, poiché ciascun ‘sistema’, appunto perché ‘sistema’ (ossia uno stare insieme nell'unità) vuole l'individuo tutto per sé; include ed esclude”²⁵.

²⁵ IRTI, *op. cit.*, 22.

7. Il tema della pluralità degli ordinamenti richiama – come suo presupposto concettuale – quello della dimensione giuridica statale, e così pone la domanda se possa aversi una dimensione giuridica per così dire *parallela* alla prima che, pur nella diversità dell'origine, della provenienza, dei soggetti e della sua effettività, della prima ne ricalchi in qualche modo l'essenza nelle sue manifestazioni.

Certo, storicamente, la funzione del diritto ha trovato la propria realizzazione nell'ordinamento giuridico statale che ne ha assicurato effettività e tutela ed in quell'ambito con maggiore compiutezza rispetto ad altri organismi, realizzando meglio la sintesi tra razionalità ed autorità nelle relazioni e vicende umane.

E così *quell'*ordinamento ha finito per imporre il proprio sistema di qualificazione e valutazione delle condotte, ha dettato o consentito schemi e modelli di organizzazione di interessi. Ed anzi, ancor prima, la dimensione giuridica statale ha tracciato – e traccia – il discrimine tra ciò che è diritto e ciò che diritto non è.

La questione è ricondotta, nelle riflessioni della dottrina del diritto civile, semmai ai limiti di quella dimensione giuridica, ponendosi il tema degli “spazi” che rimangono “liberi dal diritto”, e non tanto con riguardo a quell'area per la quale non è necessaria alcuna regolamentazione (poteri, obblighi, doveri, soggezioni) ma, per dirla con l'illustre dottrina di Pietro Rescigno, “anche agli ambiti da cui il diritto può rimanere assente, anche se non manca una dimensione ‘giuridica’ dei fatti alla stregua della prospettiva che nella nostra vicenda culturale va sotto il nome di dottrina della pluralità degli ordinamenti. Nella prospettiva ricordata, in primo piano si pone la capacità di organizzazione della realtà sociale al di là degli stretti comandi provenienti dall'autorità statale”²⁶.

Leonardo Sciascia coglie il fenomeno (giuridico) della pluralità degli ordinamenti nella rappresentazione di tutti i personaggi che sfilano davanti al capitano Bellodi e sono chiamati a scegliere a chi dare retta, a quale legge ubbidire, quali sanzioni temere dell'uono o dell'altro ordinamento.

E ciò evoca in Natalino Irti l'idea che “la dottrina della pluralità degli ordinamenti traduce in linguaggio giuridico la pluralità degli ‘inizi’, ossia delle scelte individuali, per cui ciascun uomo *non si trova* in un dato diritto, ma *vuole* la legge alla quale prestare obbedienza. Quando teorici e filosofi del diritto scorgono ordinamenti giuridici anche in bande criminali, moti rivoluzionari, sette religiose, e dunque in qualsiasi umano aggregato che dia a sé stesso un inizio e un corpo di leggi, così moltiplicando e relativizzando i *nomi* fondativi, allora si avverte come questa folla di Dei, questo *politeismo giuridico*, possa sciogliersi soltanto per la decisione di ciascun individuo. Non si tratta più di descrivere, dal di fuori e dall'alto, la pluralità dei mondi giuridici, ma di scegliere il proprio: che è il luogo di vincoli obbliganti e di individuale obbedienza”²⁷.

²⁶ RESCIGNO, *Introduzione* al volume *Oltre il diritto*, a cura di COSTANZA, Padova, 1994, 5.

²⁷ IRTI, *op. cit.*, 23.

8. In una pagina scritta da Sciascia (una nota nel 1972, in occasione di una delle tante edizioni de *Il giorno della civetta* per i tipi dell'Einaudi), lo scrittore siciliano ricorda che scrisse quel racconto nel 1960 ed “allora il Governo non solo si disinteressava del fenomeno della mafia, ma esplicitamente lo negava”, pur a fronte di inchieste e saggi che del fenomeno, invece, si occupavano diffusamente. Ed addirittura venivano pubblicati romanzi ed opere teatrali della fine dell'800 o dei primi anni del secolo scorso, che pur non configurando un'apologia di quel fenomeno, tuttavia rappresentavano una certa realtà sociale, una borghesia, scrive Sciascia, che “assumeva la mafia quasi come una ideologia e la praticava come regola di vita, dei rapporti sociali, della politica”.

Insomma, secondo Sciascia, quelle opere “erano un'apologia non della mafia come associazione delinquenziale (che in questo senso si negava esistesse) ma di quello che il più grande studioso delle tradizioni popolari siciliane, Giuseppe Pitrè, chiamava ‘il sentire mafioso’: cioè di una visione della vita, di una regola di comportamento, di un modo di realizzare la giustizia, di amministrarla, al di fuori delle leggi e degli organi dello Stato”.

Sarebbe bastata già questa rappresentazione a far parlare di un “ordinamento” a sé, ma Sciascia va oltre, *quel* sentire diventa “sistema”, contiene e muove poteri ed interessi economici. Ma, avverte lo scrittore, quel sistema “non sorge e si sviluppa nel ‘vuoto’ dello Stato (cioè quando lo Stato, con le sue leggi e le sue funzioni, è debole o manca) ma ‘dentro’ lo Stato”.

È ancora il tema della dimensione giuridica statale, della vicenda che la cultura del diritto ha posto come questione della pluralità degli ordinamenti.

Natalino Irti scrive che Sciascia “avverte il ‘destino della legge’, ‘destino di Nomos’, che, da un lato, è, e non può non essere, impersonale, astratto lontano, e, dall'altro, è percorso da un'interiore sofferenza, da una inquieta vibrazione a farsi diverso”.

Quel “diritto ad essere uomo” di cui parla l'avv. Di Biasi (ne *Il Consiglio d'Egitto* del 1961, due anni dopo *Il giorno della civetta*: “Il diritto del contadino a essere uomo... non si può pretendere da un contadino la razionale fatica di un uomo senza contemporaneamente dargli il diritto ad essere uomo...Una campagna ben coltivata è l'immagine della ragione: presuppone in colui che la lavora l'effettiva partecipazione alla ragione universale, al diritto”) fa dire ad Irti che “quel diritto non è un dono naturale, una qualità di carattere biologico, ma va ‘dato’, e darglielo non si può, nella terrena storia degli uomini, se non traducendolo e incorporandolo nella tutela della legge. La quale, ricevendolo in sé, lo fa diritto positivo, cioè posto da uomini per altri uomini, e lo assicura al singolo nella particolarità dei casi e nella concretezza delle situazioni sociali. La pretesa a una ‘razionale fatica’ non è disgiungibile da una ‘effettiva partecipazione alla ragione universale, al diritto’: il circolo della ‘razionalità’ richiede la ‘effettività’ di una tutela, raggiungibile soltanto in forza di una legge, non vagamente ‘universale’, ma storicamente positiva”²⁸.

La lettura della narrativa di Sciascia in ordine alla legge e al diritto porta – secondo quel circolo della razionalità – al loro rapporto con la giustizia (“la voce solenne di Dike”,

²⁸ IRTI, *op. cit.*, 23-24.

scrive Irti), e così questa “facendosi umana e terrena ‘esperienza’, si risolve nella pretesa di tutelare una o più categorie di interessi, o realizzare uno o più ideali, e perciò si innalza a ‘giudice’ del diritto positivo, dicendolo ‘giusto’ se soddisfa quegli interessi o ideali e ‘ingiusto’ se li lascia privi di protezione”.

E così, conclude Irti, “la positività è il destino ultimo di *Nomos*”, “legge e sentenza appartengono al mondo della positività”, sul rilievo che “una pretesa di ‘giustizia’ che non tenda a effettuale vigore di norme, e dunque a tradursi in diritto positivo, è consolante illusione o ingannevole vaneggiare”²⁹.

La ricostruzione del fenomeno giuridico nella narrativa di Sciascia, le letture che i giuristi hanno offerto del rapporto tra “Diritto verità giustizia” (per rimanere al titolo del libro curato da L. Cavallaro e R.G. Conti) nella posizione dello scrittore siciliano portano a cogliere nella sua letteratura la visione del primato del diritto positivo (“la legge che nasce dalla ragione ed è ragione”, ne *Il giorno della civetta*) poiché, alla fine, come scrive Giovanni Battista Ferri in tema di pluralità degli ordinamenti giuridici “tra le tante regole che la realtà sociale esprime, le regole prodotte dal sistema statale sono quelle fornite di maggior forza, quelle che, a differenza di tutte le altre, sono in grado, come è testimoniato dalla stessa esperienza storica, di conferire la stabilità e la vincolatività più incisive ai rapporti che nascono in maniera, per così dire, *conforme* al loro contenuto. E, proprio per questa specifica caratteristica, si è finito, come è noto, per considerarle le uniche regole che è possibile, senza tema di smentita, definire *giuridiche*”³⁰.

Le uniche che porteranno alla fine del romanzo di Sciascia a far dire – anzi, a poter far dire – al capitano Bellodi -rientrato a casa dopo la vana, a quel momento, ricerca della verità sugli omicidi su cui era stato mandato ad indagare- che sarebbe tornato in Sicilia per assicurare libertà e giustizia, secondo la legge della Repubblica, pur consapevole dei rischi: “Mi ci romperò la testa”, dirà a voce alta.

²⁹ IRTI, *op. cit.*, 24. Nel giudizio di LIPARI, *Diritto e letteratura in “Todo modo”*, cit., 97, “l’opera di Sciascia si colloca, da questo punto di vista, lungo la linea di uno spartiacque che mi sembra segnare il passaggio dalla stagione di *Nomos* a quella di *Dike*”. Sul destino di *Nomos* torna ancora N. Irti, ricordando, sull’idea di W. Jaeger, che “legge è il diritto non ‘trovato’ in qualche oscuro luogo della terra o del cielo, non intuito o sentito, ma ‘posto’ dalla volontà umana”. Così, “il levarsi del ‘diritto’ contro ‘la legge’ si rivela per proposito e desiderio di altre leggi, così riconoscendo che soltanto la posizione di norme è in grado di realizzare ‘diritto’ o ‘giustizia’ o qualsiasi ideale di società”: IRTI, *Destino di Nomos*, in CACCIARI, IRTI, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, Milano, 2019, 151-152.

³⁰ FERRI, *Il diritto statale e il suo doppio*, in COSTANZA (a cura di), *Oltre il diritto*, 10. E così, l’illustre giurista sottolinea come “L’ordinamento statale, come è noto, si è storicamente imposto sulle altre forme di organizzazione della società, per la maggior efficienza del suo sistema organizzativo, per l’ampiezza della sua produzione normativa, per l’articolazione di questa che tende a disciplinare interessi e comportamenti, qualificandoli e valutandoli nel quadro di una visione generale dell’intera società cui si rivolge”, 24.